SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 196

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice MARINUCCI MARIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Modificazioni alle norme sugli atti riguardanti i beni mobili iscritti in pubblici registri

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è rivolto a risolvere alcuni gravi problemi insorti in materia di trasferimento della proprietà di autoveicoli e motoveicoli, problemi del tutto analoghi a quelli a suo tempo affrontati e risolti, in materia di protesto delle cambiali e degli assegni bancari, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349.

Come è noto, il protesto della cambiale o dell'assegno bancario è un atto pubblico e come tale può essere redatto soltanto da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato: nella specie, un notaio, un ufficiale giudiziario o un messo comunale.

Poichè, tuttavia, era assolutamente impossibile che i pubblici ufficiali autorizzati, specialmente nelle grandi città e in presenza di un rilevante numero di cambiali e di assegni da protestare, potessero compiere da soli e personalmente tutte le operazioni che nell'atto di protesto asserivano di aver compiuto, si verificava, nella pratica, che gli atti di protesto venivano, almeno in parte, posti in essere da persone che non erano i pubblici ufficiali ma loro aiutanti sprovvisti di ogni e qualsiasi autorizzazione.

Per ovviare a questo stridente contrasto tra situazione di diritto e situazione di fatto, da cui derivano spesse volte gravi conseguenze di ordine civile e penale, è intervenuta, appunto, la citata legge n. 349 del 12 giugno 1973, con la quale, oltre ad estendere la competenza relativa al protesto agli aiutanti ufficiali giudiziari, è stata istituita la figura del «presentatore». La

legge, infatti, ha stabilito che il notaio o l'ufficiale giudiziario sotto la propria responsabilità possono provvedere alla presentazione del titolo a mezzo di «presentatori» autorizzati a svolgere la loro funzione con provvedimento del presidente della corte d'appello a richiesta del notaio o dell'ufficiale giudiziario.

Lo scopo ottenuto è quello che la richiesta di pagamento dei titoli risulta dall'atto pubblico (atto di protesto) sottoscritto dal notaio, anche senza che il notaio abbia personalmente compiuto le operazioni che risultano dall'atto stesso, operazioni che, invece, sono state compiute da una persona di sua fiducia a ciò espressamente e ufficialmente abilitata.

Scopo della presente proposta è quello di ovviare e risolvere una situazione di fatto che presenta elementi assolutamente simili a quelli della legge 12 giugno 1973, n. 349.

Non c'è dubbio, in effetti, che le norme vigenti in materia di trasferimento di proprietà ed altri diritti reali dei beni mobili registrati (veicoli a motore, natanti, aeromobili), se pure avevano una giustificazione all'epoca della loro creazione, appaiono assolutamente inadeguate, per non dire inapplicabili, nel momento in cui l'automobilismo è diventato un fenomeno di massa.

I veicoli a motore circolanti, da 300.000 che erano nel 1930, sono saliti a 30 milioni nel 1986 e si accrescono al ritmo impressionabile di circa un milione l'anno.

Se si calcola che un veicolo passa di mano ogni quattro anni si può presumere che ogni anno fra nuovo e usato vengano posti in essere circa otto milioni e mezzo di atti di compravendita, ai quali vanno aggiunti poi altri atti, in numero non certo indifferente, come quelli riguardanti ad esempio le costituzioni e le cancellazioni di ipoteche, nonchè tutti gli atti relativi ai natanti. Nel complesso un numero di atti non certo inferiore ai protesti di titoli di credito che si elevano sul territorio nazionale, con l'aggravante che per questi atti possono provvedere soltanti i notai, esclusa ogni e qualsiasi competenza degli ufficiali giudiziari.

La circostanza riferita determinò una situazione di fatto che, dall'immediato dopoguerra, si andò sempre più consolidando e radicalizzando e cioè che raramente le firme apposte in calce ai singoli atti erano realmente apposte alla presenza del pubblico ufficiale (notaio) che attestava che le firme stesse erano state apposte in sua presenza.

Nell'ambito di questa prassi, ben a conoscenza di tutti e di fatto «tollerata» dalle pubbliche funzioni, le firme relative agli atti di cui trattasi venivano raccolte presso le agenzie di assistenza automobilistica – spesse volte a mezzo di raccoglitori di più agenzie – e poi inviate al notaio per l'attestazione che le firme stesse erano state apposte in sua presenza.

Salvo rare eccezioni, questa prassi è stata seguita in tutta Italia da tutte le agenzie automobilistiche e da tutti i notai che hanno operato nel settore.

Non è il caso di accertare se quanto avveniva apparteneva alla responsabilità dei notai o delle agenzie automobilistiche. Sta di fatto che si operava in clima di illegittimità, per così dire, «all'italiana», in cui chi avrebbe dovuto intervenire chiudeva un occhio sapendo che il «peccato» era tutto sommato veniale e l'osservanza rigorosa del precetto quasi impossibile.

Di recente, tuttavia, sotto specifici ordini della procura della Repubblica sono state instaurate inchieste giudiziarie a campione a seguito delle quali le autorità di polizia giudiziaria hanno denunciato numerosi notai e numerosi titolari di agenzie automobilistiche per i fatti sopradescritti. Il reato contestato è il concorso in falso ideologico; in particolare presso la II sezione del tribunale penale di Roma è pendente un giudizio che riguarda undici notai e sessantatre titolari di agenzie automobilistiche, scelti a campione nella città di Roma fra quattrocentocinquanta persone, parte dei quali si sono visti sospendere le licenze da parte del questore di Roma, sulla scorta della pendenza del procedimento penale di cui sopra.

Anche a seguito di tali iniziative giudiziarie si è creato nel settore un clima di grave confusione, soprattutto considerato che, mentre la maggior parte dei notai e dei titolari di agenzie automobilistiche si è adeguata alle norme in vigore, esiste una maggioranza di operatori che prosegue nella medesima prassi creando anche in tal modo una situazione di concorrenza sleale nei confronti dei primi, i quali rimangono così soggetti ad un duplice

danno: la difficoltà ad operare con misure obsolete e inadeguate, da un lato, e la perdita di lavoro dipendente dalla concorrenza svolta da agenzie e notai disposti a continuare ad operare nella illegalità, dall'altro.

Onorevoli senatori, per ovviare alla attuale situazione di incertezza sembra indispensabile introdurre una disposizione di legge che, senza eliminare le garanzie e le formalità tradizionalmente legate all'atto di compravendita, renda però più facile e soprattutto effettivamente praticabile la partecipazione del notaio agli atti riguardanti i beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Ciò può essere ottenuto, ad avviso della proponente, istituendo una apposita figura, analoga a quella del «presentatore» di cui alla legge n. 349 più volte citata, incaricata di effettuare la materiale raccolta delle firme che poi verranno autenticate dai notai sotto la loro responsabilità diretta, in modo da tutelare, così, sia i notai stessi sia le agenzie automobilistiche; categoria quest'ultima che, anche per la mancanza di un albo professionale, è priva di poteri di autotutela e quindi soggetta, anche sul piano dell'immagine oltre che su quello della operatività, ai rischi che possono derivare dalla presenza al suo interno di operatori poco scrupolosi o privi, comunque, della necessaria professionalità.

Una sollecita approvazione del presente disegno di legge appare opportuna anche e soprattutto in considerazione del fatto che, in progresso di tempo, stante la crescita esponenziale del parco macchine e delle transazioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri – veicoli a motore e natanti – sarà quasi inevitabile che si determini il *caos* più assoluto nello svolgimento delle relative pratiche, con la conseguente paralisi del settore ovvero con il ritorno ad una illegalità accettata e generalizzata.

Per ovviare a tali rischi, con gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge si prevede, appunto, che il notaio possa provvedere alla identificazione delle parti e al ricevimento della firma, relativamente agli atti riguardanti i beni mobili iscritti in pubblici registri, e cioè veicoli a motore, navi, galleggianti e aeromobili, anche a mezzo di presentatori; fermo restando che la firma delle parti all'atto sarà comunque autenticata dal notaio che ha nominato il presentatore e che ne assume la responsabilità.

Con i successivi articoli 3, 4 e 5 si disciplinano i requisiti e il procedimento per la nomina dei presentatori da parte del presidente della corte d'appello, si stabilisce che ciascuno di essi non possa operare per più di due notai, si prevedono i casi di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, autonomamente o su richiesta del notaio, del decreto di autorizzazione ad esercitare la funzione di presentatore.

Con l'articolo 6 si individuano le funzioni specifiche del presentatore, funzioni rigorosamente ristrette alla identificazione delle parti e al ricevimento della firma, la quale sarà poi, come già detto, autenticata dal notaio cui si deve la nomina. Il notaio stesso sarà anche tenuto ad apporre la menzione che il ricevimento dell'atto è avvenuto a mezzo di suo presentatore (ulteriore particolare, questo, finalizzato ad accrescere la «trasparenza» dell'atto).

Con l'articolo 7, infine, si prevede l'assoggettamento dei presentatori, in caso di infrazioni alle disposizioni della legge, alle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti in materia notarile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pubblici ufficiali abilitati al trasferimento di beni mobili iscritti in pubblici registri)

1. All'autenticazione delle firme degli atti di trasferimento, delle procure a vendere o ad acquistare, degli atti costitutivi o di cancellazione di ipoteca o privilegio riguardanti i beni mobili iscritti in pubblici registri, e cioè autoveicoli, navi, galleggianti ed aeromobili, provvede il notaio.

Art. 2.

(Presentatori)

1. Il notaio, sotto la propria responsabilità, può provvedere all'identificazione delle parti ed al ricevimento della firma, relativamente agli atti di cui all'articolo 1 della presente legge, a mezzo di presentatori.

2. La firma delle parti dell'atto sarà autenticata dal notaio che ha nominato il presentatore.

Art. 3.

(Nomina dei presentatori)

1. Il notaio, che intende avvalersi di uno o più presentatori, deve presentare, al presidente della corte di appello nella quale ha sede il suo ufficio, domanda con sottoscrizione e corredata della documentazione o delle dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti la sussistenza dei requisiti richiesti dal successivo articolo 4 della presente legge, della dichiarazione sottoscritta dagli aspiranti presentatori di accettazione della nomina e della loro eventuale nomina per gli altri pubblici ufficiali, nonchè, qualora sia richiesta la nomina di più di due presentatori, del parere motivato del consiglio notarile.

2. La stessa persona può essere nominata presentatore per non più di due notai, ciascuno dei quali deve presentare distinta domanda.

3. Il presidente della corte di appello provvede sulla domanda in calce alla stessa con decreto, la cui pubblicazione è fatta a cura del notaio richiedente, salvo il caso di revoca di ufficio per il quale provvede il cancelliere competente. Il provvedimento viene portato a conoscenza del presentatore mediante comunicazione del cancelliere.

4. Le spese relative agli adempimenti di cui al comma 3 sono sostenute in ogni caso dal notaio richiedente.

5. Il presentatore del notaio nel procedere all'identificazione delle parti ed al ricevimento della firma, che sarà poi autenticata dal notaio che ha nominato il presentatore stesso, è equiparato al pubblico ufficiale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro secondo del codice penale.

Art. 4.

(*Requisiti dei presentatori*)

1. I presentatori del notaio, per ottenere la nomina, debbono:

a) essere in possesso dei requisiti richiesti per i fidefacenti dalla legge sull'ordinamento del notariato;

b) avere conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

c) non avere riportato condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo.

2. Possono essere nominati presentatori anche le persone fisiche titolari delle agenzie di assistenza automobilistica.

3. Ciascun notaio può avvalersi dell'opera di due presentatori. Soltanto al fine di assicurare il soddisfacimento di particolari esigenze di servizio il numero dei presentatori può essere elevato a sei.

4. L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio è depositato presso la cancelleria del tribunale.

5. Il presidente della corte di appello revoca l'autorizzazione a richiesta del notaio, ovvero quando vengono meno i requisiti e le condizioni di cui ai commi precedenti.

6. Il decreto di autorizzazione o di revoca è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e diventa esecutivo non appena è portato a conoscenza del presentatore.

Art. 5.

(*Incompatibilità del presentatore*)

1. Il presentatore non può eseguire atti di sua competenza ai quali siano interessati egli stesso, il di lui coniuge o i parenti ed affini in linea retta in qualunque grado ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso.

Art. 6.

(*Attribuzioni dei presentatori*)

1. Il presentatore del notaio, a nome e sotto la responsabilità del notaio che lo ha nominato, è legittimato a procedere alla identificazione delle parti degli atti di cui all'articolo 1 della presente legge a norma delle disposizioni notarili vigenti ed al ricevimento della firma, che sarà poi autenticata dal notaio che lo ha nominato.

2. Provvederà altresì alla verifica dell'autenticità dei documenti comprovanti la titolarità del bene negoziato, conformemente a quanto previsto dalle leggi speciali in materia.

3. L'atto che sarà predisposto a cura del presentatore dovrà contenere tutte le indicazioni che si rendono necessarie per il suo perfezionamento e le formalità conseguenti, nonchè la sua sottoscrizione con la menzione, da parte del notaio autenticante, che il ricevimento dell'atto è avvenuto a mezzo di suo presentatore.

Art. 7.

(*Sanzioni disciplinari*)

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi costituenti reato e per le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge, i presentatori incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti in materia notarile in relazione all'entità delle infrazioni stesse.

Art. 8.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.